



PROVINCIA DI TERNI

SETTORE AFFARI GENERALI ED ORGANI ISTITUZIONALI
Servizio : Servizi Generali ed Ausiliari
Viale della Stazione, 1- 05100 TERNI - Part. I.V.A. 00179350558
Tel. 0744.483.637/483318

REGIONE UMBRIA - Giunta regionale -

Prot. Entrata del 19/07/2016
nr. 0151723
Classifica: XIII.17



Alla Regione dell'Umbria
Ufficio Archivio e Protocollo
Centro Multimediale
TERNI

19 LUG 2016

Prot. n. 13373

Tit. 3 Cl. 3

OGGETTO: Lettera di trasmissione della posta cartacea relativa alle funzioni oggetto di riordino L.R. 10/2015.

Si trasmettono per gli adempimenti di competenza n. 06 documenti cartacei come da distinta di protocollo in allegato, pervenuti in data 18/07/2016, relativi alle funzioni di cui all'oggetto.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE			
Presidente	Gabinetto	Assessore	Direttore
Data di arrivo 19 LUG. 2016			Visto et
Ambito Coord.	Servizio AUTORIZZAZIONE AGRICOLIVE		
Copia a			

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Cecilia Furiani

A.G. 6018

REGIONE 118 LUG. 2016

Provincia di Terni **COPIA**

Prot. 13272

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PROCURA

PER L'UMBRIA – PERUGIA

Trasposizione in sede giurisdizionale

del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Per **Ilserv S.r.l.** (P.I. e C.F. 00595090556) con sede in Terni (TR) – 05100 Viale B. Brin 218, in persona del legale rappresentante *p.t.* Ing. Simone Maddè, rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente ricorso, dagli Avv.ti Antonella Capria (antonella.capria@pec.gop.it e C.F. CPRNNL54R45H501E; Fax: 0276009628), Edward Ruggeri (edward.ruggeri@pec.gop.it e C.F. RGGDRD80M24Z114W; Fax: 0276009628), Luca Amicarelli (C.F. MCRLCU82L05A488I; luca.amicarelli@pec.gop.it; FAX: 02-76009628) e Francesco Augusto De Matteis (C.F. DMTFNC63S30A281D; francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it; FAX 0755730513) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Perugia, Via L. Bonazzi n. 9. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.Lgs. 104/2010 si indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: antonella.capria@pec.gop.it ed il seguente recapito fax: 02 76009628;

contro

- **Provincia di Terni**, in persona del Presidente *p.t.* della Provincia;
- **Provincia di Terni, Settore Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Rifiuti, Emissioni ed A.I.A.**, in persona del Dirigente *p.t.*;
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;
- **ARPA Umbria, Dipartimento Provinciale di Terni**, in persona del legale rappresentante *p.t.*;

- *resistenti*

e nei confronti di


- **Comune di Terni**, in persona del Sindaco *p.t.*

- *controinteressato*

Il sottoscritto, Ing. Simone Maddè, in qualità di legale rappresentante *p.t.* della Società Ilserv S.r.l. (P.IVA e C.F. 00595090556) con sede in Terni, Viale B. Brin 218, delega gli avvocati Antonella Capria, Edward Ruggeri, Luca Amicarelli, e Francesco Augusto De Matteis a rappresentare e difendere, anche in via disgiuntiva, tale società nel presente giudizio innanzi al TAR Umbria, conferendo loro ogni potere di legge e di prassi, *ivi* compreso il potere di sottoscrivere il presente atto, di proporre motivi aggiunti, di rinunciare alla presente controversia, di nominare altri procuratori e di farsi sostituire da questi.

Elegge domicilio presso lo Studio dell'Avv. Francesco Augusto De Matteis in Perugia, Via L. Bonazzi, n. 9.

Avendone ricevuto previa informativa, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.


(Ing. Simone Maddè)

E' autentica



notiziandone

- **Regione Umbria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *p.t.*;
- **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *p.t.*,

per l'annullamento

- dell'atto adottato il 25 novembre 2015 dalla Provincia di Terni, Settore Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Rifiuti, Emissioni ed AIA e recante come oggetto "*Autorizzazione Integrata Ambientale D.D. n. 68411 del 20/12/2012- Rep. N. 44/2012. Comunicazione avvio del Procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 in relazione all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Ilserv S.r.l.- con sede legale e impianto in Viale B.Brin n. 218,-05100 Terni. Atto di Diffida*" (di seguito "**Diffida**"), nella parte in cui diffida la Ditta Ilserv S.r.l. a "*porre in atto tutte le azioni volte a risolvere le osservazioni riscontrate da ARPA Umbria, così come dettagliate nella relazione allegata*";
- della Relazione di ARPA Umbria, Dipartimento Provinciale di Terni, unitamente ai relativi allegati, con oggetto "*Risultati della visita ispettiva effettuata nei giorni 22 luglio, 23 luglio, 25 settembre e 5 novembre 2015 per la verifica degli adempimenti prescritti con l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/2005 con D.D. N. 68411 del 20/12/2012 dalla Provincia di Terni*", con particolare riferimento alla parte in cui si afferma che (i) "*le verifiche effettuate a campione sull'applicazione delle procedure evidenziano che l'utilizzo del DRYFOG non è completamente conforme alle procedure stesse*", ivi inclusa la parte in cui "*propone alla Provincia di chiedere a Ilserv un'implementazione, laddove tecnicamente possibile e, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, delle procedure gestionali sopra riportate che consenta una maggiore tracciabilità delle operazioni*" e (ii) non sarebbero state rispettate le prescrizioni in materia di rifiuti in quanto "*il Gestore non ha effettuato la ricerca del parametro TOC sui CER 100201 e 120121*";
- ove occorrer possa, e solo in via meramente cautelativa, ove debba intendersi riferita all'intera Diffida e non solo alla richiesta di proroga, della nota della

Regione Umbria del 28 gennaio 2016, con oggetto "Riscontro a Vs. nota del 4.12.2015 avente per oggetto: Verifiche audit ARPA inviato in data 12.11.2015 con prot. 22468. Comunicazione Provincia di Terni settore Ambiente pervenuto in posta PEC 25.11.2015 e verbale di accertamento ARPA del 4.12.2015 prot. 552 TPA/15"- Istanza di proroga del termine di diffida stabilito in gg. 90 per il ripristino dell'area dedicata alla giacenza di fase – Comunicazioni";

- di ogni altro atto, preordinato, conseguente e/o comunque connesso, anche non conosciuto.

Premesso che:

A) In data 23 marzo 2016 la Società Ilserv S.r.l. (di seguito **Ilserv** o la **Società**) notificava ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso i provvedimenti in epigrafe indicati alla Provincia di Terni, alla Provincia di Terni – Settore Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Rifiuti, Emissioni ed A.I.A., all'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria, all'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria – Dipartimento Provinciale di Terni, al Comune di Terni, alla Regione Umbria ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

B) in data 23 marzo 2016, il predetto ricorso straordinario, ritualmente notificato, veniva presentato, con i relativi allegati, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971;

C) in data 26 maggio 2016, veniva notificato alla Società da parte dell'Agenda Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Umbria atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, a mezzo del quale è stato richiesto che il predetto ricorso straordinario venga deciso in sede giurisdizionale.

Con il presente atto la Società, come in epigrafe rappresentata e difesa, intendendo insistere nel ricorso, **si costituisce in giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010,** riportandosi integralmente a tutte le deduzioni in fatto ed in diritto rassegnate nel predetto ricorso straordinario che di seguito si trascrive integralmente:

"FATTO

I) Premessa

La Società *Ilserv S.r.l.* (di seguito ***Ilserv*** o la ***Società***) è una società che opera nel settore della progettazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento specializzato e recupero dei prodotti e sottoprodotti del ciclo siderurgico. La Società, in particolare, gestisce le attività di recupero dei metalli presenti nelle scorie derivanti dal processo di affinazione degli acciai, nell'ambito della proprietà della Società *ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni S.p.A. (AST)*, ubicata nel Comune di Terni.

II) Il ciclo di lavorazione della scoria.

La AST produce acciai speciali e inossidabili presso il suo stabilimento di Terni, recuperando i relativi materiali da rottami. Dopo la fusione del rottame nel forno elettrico, avviene la fase di affinazione dell'acciaio, che genera delle scorie liquide. Tali scorie vengono prelevate dalla *Ilserv* con delle paiole metalliche, che vengono trasportate in un'area dedicata al loro svuotamento, chiamata *Rampa Scorie* del reparto *Ilserv Global Service*, adiacente il quartiere *Prisciano*. La *Rampa Scorie* è divisa in tredici box (dette anche piazze) che, a turno, sono utilizzati per il riversamento della scoria. Una volta riempiti i box, prende avvio la fase di raffreddamento della scoria, che avviene tramite la continua irrorazione della piazza con acqua. Al termine della fase di raffreddamento, la scoria viene trasportata presso l'impianto di recupero metalli di *Ilserv* (c.d. *Metal Recovery*). Una volta separato il metallo dalla scoria, l'ulteriore scoria residua viene trasportata in una discarica gestita da AST.

L'attività della Società è soggetta ad *Autorizzazione Integrata Ambientale*, rilasciata dalla Provincia di Terni con *Determina Dirigenziale* prot. N. 68411 del 20 dicembre 2012 (***AIA***).

Per quanto qui interessa, la menzionata autorizzazione contiene delle prescrizioni (a) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse e (b) in materia di gestione di rifiuti.

III) Emissioni diffuse generate dalla lavorazione delle scorie

Durante la solidificazione ed il raffreddamento la scoria è soggetta ad una serie di

trasformazioni delle caratteristiche mineralogiche, dapprima tramite una contrazione e successivamente con un aumento del volume della scoria stessa, che ne determina una parziale polverizzazione.

Tale consistenza pulverulenta delle scorie fa sì che non si possa escludere la generazione di emissioni diffuse durante il versamento della scoria nelle piazze ed il transito dei mezzi adibiti al trasporto della scoria in discarica.

Al fine di contenere e limitare le emissioni delle polveri diffuse, nel corso degli anni, e sempre in accordo con gli Enti competenti, Ilserv ha proposto ed attuato i seguenti principali interventi.

- a) Il 16 dicembre 1999 Ilserv, AST e il Comune di Terni sottoscrivevano un accordo di programma relativo agli interventi da effettuare per la riduzione delle emissioni potenzialmente ricadenti sull'abitato di Prisciano. Con tale accordo si dava atto che le polveri stesse non erano inalabili e non contenevano sostanze nocive per la salute dell'uomo, ma cionondimeno venivano concordati alcuni interventi, quali la copertura e aspirazione di due piazze in cui vengono concentrate le operazioni di svuotamento delle scorie, l'ampliamento della rampa scorie, ecc. Al riguardo, "da un esame dei suddetti interventi, è risultato che gli stessi, pur mantenendo un elevato contenuto di sperimentaltà (non esistendo in campo internazionale consolidate tecnologie di riferimento) appaiono convincenti in quanto basati su soluzioni tecniche fattibili e razionali".
- b) Con determinazione dirigenziale prot. N. 2699 del 30 marzo 2000, la regione Umbria (**Regione**) autorizzava, sulla scorta del parere favorevole di ARPA Umbria (**ARPA**), gli interventi progettati in sede di accordo;
- c) Con accordo di programma del 12 marzo 2002, il Comune di Terni, AST e Ilserv davano atto che, grazie agli interventi adottati, "si evince che il fenomeno ha subito una significativa riduzione quantizzabile in circa il 25% ed attribuibile all'attivazione dell'impianto di captazione ed abbattimento delle polveri installato nel parco scorie";
- d) Con comunicazione del dicembre 2003, Ilserv rendeva noto a ARPA che era prevista l'estensione della copertura delle rimanenti piazze di raccolta

delle scorie;

- e) A mezzo della nota del 9 maggio 2005, AST e Ilserv comunicavano a ARPA e alla Provincia di Terni (**Provincia**) che era stata ultimata la realizzazione di tutte le coperture delle piazze e, fra le altre cose, era previsto l'abbattimento, in rampa scorie, della eventuale frazione residua di scorie che dovesse sfuggire al trattamento tramite le misure già adottate. "La soluzione ritenuta più idonea, fra quelle prese in considerazione, è stata quella di adottare un sistema di abbattimento delle polveri con acqua ed aerosol, impiegando **l'innovativa tecnologia "dry fog"**: questa prevede l'installazione di particolari ugelli a getto supersonico che, utilizzando una bassissima portata di acqua ed aria a pressioni elevate, sono in grado di creare una barriera protettiva e quindi di limitare la diffusione delle polveri delle postazioni di scorifica";
- f) Tramite successiva comunicazione del 8 novembre 2005, Ilserv confermava la realizzazione dell'impianto dry fog, indicando che come discusso e concordato "Il sistema di controllo dell'impianto dry fog è collocato presso gli uffici del caposquadra Ilserv: in base ai cicli di utilizzo delle piazze, l'operatore apre e chiude i sistemi di irrorazione relativi alle piazze da cui in quel momento si generano colonne di vapore che trascinano particelle di polvere. Il personale coinvolto nella gestione del sistema, adeguatamente formato sul campo, opera seguendo istruzioni operative scritte, che saranno oggetto di riesami periodici in base alle esperienze ed ai risultati".
- g) Successivamente con determinazione dirigenziale n. 7884 del 5 settembre 2007, la Regione rilasciava alla Ilserv la prima autorizzazione integrata ambientale ai fini dell'esercizio dell'impianto per la produzione e trasformazione dei metalli;
- h) La menzionata autorizzazione veniva quindi integrata dalla successiva determinazione dirigenziale n. 2461 del 23 marzo 2010, contenente specifiche prescrizioni per il contenimento delle emissioni diffuse. Fra di esse, il mantenimento in buon stato di manutenzione e funzionamento del

sistema dry fog di abbattimento delle polveri diffuse delle piazzole terminali (in direzione Prisciano) del parco scorie, oltre ad altre misure, quali ad esempio la nebulizzazione con acqua di strade e piazzole, e l'utilizzazione di mezzi coperti per il trasporto interno ed esterno delle materie prime pulverulente.

- i) In data 23 dicembre 2011 si svolgeva una riunione tra AST, Ilserv e gli Enti locali per discutere della definizione degli interventi volti a monitorare e contrastare il fenomeno delle polveri. Al riguardo, si dava atto del regolare funzionamento del sistema dry fog e dell'impegno ad aumentarne il tasso di utilizzo e all'istallazione di ulteriori irrigatori sulle zone di transito mezzi. In particolare, poi, venivano rappresentate le costanti migliorie¹ apportate alla tecnologia dry fog, alla luce dell'esperienza maturata in campo;
- j) Con atto del 20 dicembre 2012, la Provincia rinnovava l'AIA rilasciata nel 2007. Nella domanda di rinnovo, Ilserv elencava le attività poste in essere per conseguire la riduzione delle polveri; a sua volta, **la Provincia affermava espressamente che le misure adottate sul punto costituivano applicazione delle Migliori Tecnologie Disponibili.** L'AIA, fra le altre cose, imponeva a Ilserv "in linea con lo stato dell'arte in materia, secondo la configurazione del complesso industriale e le criticità riscontrate, [di] comunicare l'eventuale aggiornamento/conferma della procedura gestionale/operativa finalizzata alla riduzione delle emissioni diffuse";
- k) al fine di dare compiuta attuazione rispetto a quanto prescritto dall'AIA, la Società debitamente trasmetteva agli Enti competenti, fra cui la Provincia e ARPA, le procedure operative relative alla gestione del dry fog, che, come detto, erano state costantemente aggiornate in base all'esperienza maturata in campo e al progresso tecnologico (cfr. es. le procedure GS

¹ A titolo esemplificativo: (a) mentre in origine il sistema non consentiva l'apertura dei dry fog indipendentemente per ogni piazzola, questa limitazione era stata superata e i risultati avevano dimostrato una maggiore efficienza dell'abbattimento delle polveri, per cui era stata decisa la modifica di tutto il sistema dry fog; (b) era stato deciso di realizzare una tettoia sperimentale da installare su tre piazze al fine di confinare le emissioni all'interno della copertura della rampa scorie.

024 "Gestione DRY FOG" e GS 029 "Preparazione fossa di scorifica delle scorie"). Le caratteristiche principali di dette procedure sono: (i) costante gestione e monitoraggio del sistema dry fog al fine di evitare possibili esplosioni; (ii) costante verifica in campo da parte di persone altamente qualificate; (iii) l'attivazione del dry fog non è consentita qualora pregiudichi la sicurezza delle persone e dell'ambiente, ivi inclusa la sicurezza stradale nelle aree interessate dal transito dei mezzi. Inoltre, l'attivazione non è prevista in caso di assenza di emissioni pulverulente.

(IV) Prescrizioni dell'AIA in materia di rifiuti

Quanto ai rifiuti, l'AIA prescriveva che "il gestore dovrà [...] dichiarare e gestire tutti i rifiuti generati dalle proprie attività, prodotti e servizi [...] e relativi oneri di smaltimento." Di conseguenza, nell'ambito dei propri obblighi in materia di rifiuti, l'Iserv procedeva alla caratterizzazione dei rifiuti conferiti nella discarica di proprietà di AST. La Società effettuava altresì la ricerca della concentrazione in carbonio organico totale (c.d. parametro TOC) con esclusivo riferimento ai rifiuti pericolosi, così come previsto dalla normativa di settore.

(V) Le attività ispettive condotte da ARPA e la conseguente Diffida

Nei giorni 22, 23 luglio, 25 settembre e 5 novembre 2015 ARPA effettuava la visita ispettiva triennale volta a verificare la corretta implementazione delle prescrizioni dell'AIA.

(V.1) Per quanto riguarda l'impianto dry fog, ARPA affermava quanto segue.

1) "La Società è dotata di idonee procedure gestionali/operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, comprendenti misure adeguate alla riduzione del trasporto eolico delle sostanze e [...] gli operatori ricevono adeguata formazione sull'applicazione ed il rispetto delle procedure [n.d.r. applicabili per il contenimento delle emissioni diffuse]";

2) Tuttavia, a dire di ARPA, "rimane difficile valutare se l'utilizzo del dry fog sia completamente conforme alla procedura o meno", in quanto:

- (a) da un lato il susseguirsi delle fasi di trattamento delle scorie viene registrato nell'allegato della procedura GS 029, mentre

l'operatività dei sistemi (con particolare riferimento alla procedura GS 024) può essere desunta da report scaricabili dal PC che gestisce tali sistemi; le due registrazioni non sono integrate e risulta dunque poco agevole verificare a posteriori se l'utilizzo dei sistemi di abbattimento sia stato conforme o meno alla procedura. Sul punto, ARPA proponeva alla Provincia "di chiedere a Ilserv un'implementazione, laddove tecnicamente possibile e, nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, delle procedure gestionali sopra riportate che consenta una maggiore tracciabilità delle operazioni";

- (b) la gestione dei sistemi di abbattimento è svolta in modo manuale dall'operatore, che li attiva o disattiva sulla base dei criteri descritti in procedura. Dunque la gestione dei sistemi di abbattimento risulta potenzialmente discrezionale (in funzione delle valutazioni e dell'esperienza del singolo operatore).*

Quanto sopra nonostante fosse ben noto ad ARPA, con cui la Società ha sempre condiviso i propri piani operativi, che (i) la registrazione integrata fra i sistemi operativi risulta essere già operativa e (ii) la gestione dei sistemi dry fog non può che essere svolta manualmente dall'operatore, stante l'estrema delicatezza delle attività ed i rischi connessi.

3) Ad ogni modo, quel che lasciava del tutto stupefatti era l'affermazione di ARPA, secondo cui alcuni riscontri avrebbero dato "un esito non completamente conforme alle procedure". Tale affermazione si pone in aperta contraddizione con quanto affermato in precedenza sull'adeguatezza della formazione degli operatori e sulla difficoltà di accertare se Ilserv avesse osservato le procedure operative o meno.

4) Oltre a ciò, va rilevato che tali riscontri in buona sostanza erano legati all'asserito mancato continuo utilizzo del dry fog in certe fasi di lavorazione della scoria, quali ad esempio nella fase di preparazione e di raffreddamento, anche nelle zone interessate dal traffico dei mezzi. D'altra parte, però, come anticipato, le procedure operative non

prevedono affatto il costante utilizzo del dry fog. Ad esempio, l'attivazione del dry fog non è prevista nel caso in cui non vi siano delle emissioni pulverulenti ed è addirittura vietato qualora ciò possa comportare un rischio per le persone e l'ambiente, come ad esempio durante la fase di utilizzo della piazza e nelle aree in cui avviene il transito dei mezzi. Ne consegue che ARPA, di fatto, pare aver del tutto travisato il contenuto delle menzionate procedure operative.

5) Per completezza, si fa presente che in sede di ispezione ARPA affermava altresì che, oltre a quanto sopra, l'Ilserv non avrebbe istituito il registro emissioni relativo al sistema dry fog. Successivamente, tuttavia, in sede di verbalizzazione delle contestazioni, ARPA confermava di aver verificato l'effettiva sussistenza del registro.

(V.II) Infine, **per quanto riguarda i rifiuti**, fra le altre cose, ARPA contestava che non sarebbero state rispettate le prescrizioni in quanto "il Gestore non ha effettuato la ricerca del parametro TOC sui CER 100201 e 120121", nonostante tale ricerca non sia prevista né dall'AIA, né tantomeno dalla normativa di settore.

A seguito della notifica della Diffida, che si limitava ad un pedissequo richiamo alle risultanze di ARPA, la Società faceva pervenire alla Regione – cui nel frattempo erano (ri) trasferite le competenze in relazione al procedimento che qui ci occupa – le proprie osservazioni, volte a contestare la Diffida stessa.

Purtroppo, gli Enti resistenti non prendevano in alcuna considerazione quanto osservato da l'Ilserv in merito all'erroneità delle considerazioni di ARPA.

* * *

In base a quanto sopra rilevato, la Società si trova suo malgrado costretta a presentare il presente ricorso straordinario avverso i provvedimenti in epigrafe impugnati, che oltre che gravemente lesivi per la posizione della Società, sono altresì illegittimi per i seguenti motivi di

DIRITTO

In relazione all'asserita non completa conformità alle prescrizioni AIA del sistema dry fog

1) **VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29 - DECIES DEL D. LGS. N.**

152/2006. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ E PERPLESSITÀ.

CARENZA DI POTERE.

Gli atti impugnati affermano che l'utilizzo del dry fog non sarebbe completamente conforme alle procedure operative progettate dalla stessa Società, in quanto non utilizzato in modo continuo durante le varie fasi di lavorazione della scoria, quali ad esempio durante il trasporto delle scorie e le fasi di preparazione e di raffreddamento.

Quanto sopra non corrisponde al vero.

Come anticipato in narrativa, in primo luogo, le procedure operative della Società, sempre condivise con gli Enti, costituiscono implementazione delle Migliori Tecniche Disponibili, circostanza confermata dalla stessa AIA.

Quanto alle principali caratteristiche delle procedure operative, è necessario rilevare quanto segue:

- 1) vi è una costante gestione e monitoraggio del sistema dry fog, in tutte le fasi di lavorazione della scoria, fra cui il trasporto ed il raffreddamento, al fine di evitare possibili esplosioni dovute alla reazione esotermica generata dall'alta temperatura della scoria (circa 800 gradi) a contatto con l'acqua;*
- 2) vi è la necessità di una costante verifica in campo da parte di persone altamente qualificate, che operano nell'area Global Service Ilserv. In altri termini, vista la delicatezza delle operazioni, non è possibile gestire il dry fog semplicemente da remoto tramite PC, pena l'irrimediabile vulnus alla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Ne consegue che l'operatore, come anche rilevato da ARPA in sede di ispezione, è tenuto ad effettuare delle valutazioni sulla opportunità/necessità di utilizzare il dry fog, e quindi residua un irrinunciabile margine di discrezionalità;*
- 3) l'attivazione del dry fog nelle zone interessate dal transito dei mezzi non può avvenire qualora (i) rechi un pregiudizio alla sicurezza stradale (con particolare riferimento al lato acciaieria) (ii) rechi un pregiudizio alla salute delle persone e dell'ambiente mediante possibili esplosioni, come ad esempio in fase di utilizzo della piazza per lo sversamento della scoria,*

Inoltre, il sistema non viene attivato qualora non vi siano emissioni pulverulente.

In base ai principi sopra riportati è agevole comprendere come l'utilizzo del dry fog richieda certamente delle competenze specialistiche, in quanto è l'operatore che aziona manualmente il sistema secondo quanto previsto dalle procedure operative. Competenze la cui sussistenza è peraltro ravvisata dalla stessa ARPA, nella misura in cui ha affermato che "risulta che gli operatori ricevono adeguata formazione sull'applicazione ed il rispetto delle procedure".

Inoltre, come anticipato, l'utilizzo del dry fog in alcuni casi non è previsto ovvero addirittura vietato, potendo di converso, costituire piuttosto un pericolo per le persone e l'ambiente. Circostanza che sembra essere completamente sfuggita ad ARPA, che contesta in modo asettico il mancato costante utilizzo del sistema, ovvero l'inutilizzo dello stesso nelle aree interessate dal transito dei mezzi. Ne consegue che, a differenza di quanto sostenuto da ARPA, Ilserv ha gestito il sistema dry fog in piena conformità rispetto a quanto stabilito dall'AIA e anche dalle procedure operative condivise con gli Enti, fra cui la stessa ARPA (in merito si veda anche la relazione tecnica depositata unitamente al presente atto). Difettano quindi i presupposti per l'adozione della Diffida.

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29-DECIES SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. 241. 1990 . VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. CARENZA DI ISTRUTTORIA.

ARPA è giunta alle proprie – erronee – conclusioni nonostante Ilserv le avesse fornito tutta la documentazione utile per l'accertamento circa l'assoluta conformità dell'utilizzo del dry fog rispetto a quanto previsto dall'AIA e dalle stesse procedure operative. Inoltre a seguito dell'ispezione né ARPA, né tantomeno gli altri Enti hanno tenuto in considerazione alcuna le osservazioni svolte dalla Società sulle asserite non conformità evidenziate dall'ARPA in sede di ispezione.

In primo luogo, dall'analisi della Relazione di ARPA emerge chiaramente che la stessa non pare aver esaminato ovvero tenuto in considerazione la

documentazione fornita dalla Società in sede di ispezione. In particolare, come dettagliatamente spiegato nella relazione prodotta in atti, sebbene l'Iserv abbia trasmesso ad ARPA i report di tutte le turnazioni utili per la verifica dell'utilizzo del dry fog, come si evince dall'Allegato 2R della relazione di ARPA, quest'ultima non le ha esaminate ovvero prese in considerazione nella loro interezza. Tale circostanza ha pertanto condotto ARPA a valutare in modo parziale ed erroneo le procedure adottate da l'Iserv.

Non solo.

Quanto sopra è tanto più grave se si considera che, a seguito delle visite ispettive, in data 4 dicembre 2015, la Società confermava che il sistema dry fog era utilizzato costantemente e chiariva altresì che i preposti avevano privilegiato l'utilizzo del dry fog in fase di raffreddamento delle scorie, dove si genera una reazione isotermica con conseguente formazione di vapori e polveri: tale utilizzo del dry fog non poteva quindi essere considerato un errore nella gestione impiantistica. Con successiva comunicazione del 23 febbraio 2016, la Società riportava ulteriori dettagli sulle procedure operative di gestione del dry fog, comunque già a suo tempo debitamente comunicati agli Enti, fra cui la stessa ARPA.

Ciò che stupisce, a fronte delle evidenti incertezze di ARPA in ordine al corretto utilizzo del sistema, è la grave carenza di istruttoria sui documenti ed informazioni debitamente trasmesse dalla Società, cui è seguita la più assoluta assenza di interazione da parte di ARPA e degli altri Enti resistenti che, invece di chiedere spiegazioni e/o maggiori chiarimenti alla Società – soggetto più idoneo posto che le procedure sono progettate dalla stessa in base alle Migliori tecniche Disponibili – si sono limitati ad evidenziare delle presunte non complete conformità, senza peraltro alcuna motivazione.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29-DECIES SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. TRAVISAMENTO ASSOLUTO DEI FATTI. PERPLESSITÀ.

Con gli atti impugnati, ARPA propone alla Provincia di chiedere a l'Iserv

un'implementazione delle procedure gestionali che consenta una maggiore tracciabilità delle operazioni. D'altra parte, la Provincia si limita a chiedere alla Società di porre in atto tutte le azioni volte a risolvere le osservazioni riscontrate da ARPA Umbria.

In primo luogo, quindi, non è affatto chiaro se la Diffida imponga o meno alla Società di implementare quanto "proposto" da ARPA, posto che la stessa ARPA non risulta aver contestato l'asserita assenza della integrazione delle registrazioni delle procedure operative.

Quanto al merito, poi, come dettagliatamente spiegato nella relazione tecnica prodotta in atti, i sistemi di registrazione delle procedure operative risultano essere già coordinati fra loro e, pertanto, la raccomandazione di ARPA non ha neanche fondamento sotto il profilo meramente fattuale.

Anche per questo motivo, dunque, gli atti impugnati sono palesemente illegittimi.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29-DECIES SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA. SVIAMENTO DI POTERE.

A mezzo degli atti impugnati, le amministrazioni resistenti hanno dapprima affermato che, a loro avviso, la Società è dotata di idonee procedure gestionali/operative finalizzate al contenimento delle emissioni diffuse, comprendenti misure adeguate alla riduzione del trasporto eolico delle sostanze. D'altra parte, dopo aver affermato che rimarrebbe difficile valutare se il sistema dry fog sia stato gestito in conformità alle procedure operative, in maniera del tutto apodittica ed infondata, asseriscono che il sistema non sarebbe conforme alle procedure stesse.

Si tratta, evidentemente, di una contraddizione in termini, sintomatica di una verifica e di una valutazione del tutto erronea, oltre che perplessa, da parte delle amministrazioni resistenti.

A ben vedere, poi, anche le giustificazioni addotte dall'amministrazione resistente in ordine alle asserite difficoltà di valutazione dell'operato della Ilserv, - ossia la possibile discrezionalità dell'operatore unitamente alla mancata integrazione fra le

registrazioni delle procedure operative -, paiono quantomeno pretestuose.

In narrativa si è diffusamente spiegato come il sistema dry fog sia stato proposto dalla stessa Società al fine di migliorare costantemente il livello di abbattimento delle emissioni diffuse causate dalla movimentazione della scoria.

Già a partire dalla comunicazione dell'8 novembre 2005, Ilserv indicava come l'operatore svolgesse un ruolo fondamentale, nella misura in cui apre e chiude manualmente i sistemi di irrorazione, in base ai cicli di utilizzo delle piazze. A tal fine, tutto il personale coinvolto nella gestione del sistema doveva essere adeguatamente formato sul campo, e seguire istruzioni operative scritte, oggetto di riesami periodici in base alle esperienze ed ai risultati. Con la successiva trasmissione delle procedure operative Ilserv confermava la centralità della figura dell'operatore, specificando dettagliatamente anche i casi in cui l'operatore non era tenuto, ovvero non doveva attivare il sistema dry fog. Non è dunque dato comprendere in alcun modo le ragioni per cui le amministrazioni, a distanza di dieci anni dalla prima relazione sul dry fog, e nonostante i continui aggiornamenti trasmessi in merito, si prodighino oggi nell'evidenziare questa circostanza ben nota e allo stesso tempo aspetto fondamentale ed imprescindibile delle procedure operative. Altro aspetto legato alle asserite difficoltà nella verifica della conformità da parte di Ilserv alle prescrizioni sarebbe rappresentato dal fatto che le registrazioni delle varie procedure operative (in particolare GS – 029 e GS-024) non sarebbero integrate "rendendo poco agevole verificare a posteriori se l'utilizzo dei sistemi [...] sia stato conforme o meno alla procedura". Al riguardo giova rammentare che, come spiegato nei motivi che precedono, l'integrazione dei dati sui due procedimenti è già prevista ed operativa.

Ad ogni modo, a prescindere dalla pretestuosità delle considerazioni di ARPA Umbria, rimane il fatto – assolutamente contraddittorio e sintomatico financo di uno sviamento di potere – che a fronte (i) della accertata adeguata formazione degli operatori e (ii) della permanenza delle asserite difficoltà di accertamento della conformità del dry fog alle procedure, ARPA abbia cionondimeno concluso che vi sarebbero state delle difformità.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. 241. 1990 . ECCESSO DI

POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PER CARENZA DI MOTIVAZIONE.

I provvedimenti oggetto del presente ricorso sono altresì del tutto privi di motivazione, nonché frutto di travisamento fattuale.

*Come noto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, la motivazione dei provvedimenti amministrativi deve indicare **"i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria"**. Secondo la giurisprudenza, la motivazione del provvedimento deve essere **"finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell'iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell'amministrazione** consacrata nella determinazione a suo carico adottata. La motivazione degli atti amministrativi costituisce uno strumento di verifica del rispetto dei limiti della discrezionalità allo scopo di far conoscere agli interessati le ragioni che impongono la restrizione delle rispettive sfere giuridiche o che ne impediscono l'ampliamento e di consentire il sindacato di legittimità sia da parte del giudice amministrativo che eventualmente degli organi di controllo" (così, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 25 marzo 2009). Ancora più recentemente, "ai sensi dell'art. 3 comma 1, L. n. 241/1990, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall'Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta" (Consiglio di Stato, Sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6006).*

Ebbene, nel caso di specie, ARPA si limita ad elencare in modo del tutto asettico le fasi in cui il dry fog non sarebbe stato, anche in parte, in funzione, senza specificare se, ad esempio, si era effettivamente in presenza o meno di emissioni pulverulente, se vi erano dei mezzi in transito, ecc. Tutte circostanze, queste, assolutamente dirimenti ai fini di verificare la corretta applicazione delle procedure nel caso specifico. In altri termini, non sono in alcun modo chiari i presupposti di fatto, né le ragioni giuridiche, che hanno condotto all'adozione della Diffida.

Gli atti impugnati, dunque, sono illegittimi anche sotto questo profilo.

* * *

In relazione alle asserite violazioni in materia di gestione dei rifiuti

6) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 29-DECIES SOTTO ALTRO PROFILO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 27 SETTEMBRE 2010. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, IN RELAZIONE AI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. INGIUSTIZIA MANIFESTA. PERPLESSITÀ.

A mezzo degli atti impugnati, le amministrazioni resistenti hanno affermato che la Società non avrebbe rispetto le prescrizioni dell'AIA in materia di rifiuti, in quanto non avrebbe effettuato la ricerca del parametro TOC sui rifiuti non pericolosi destinati ad essere smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi.

Tale statuizione è, all'evidenza, destituita di ogni fondamento e si pone in contrasto con il quadro normativo di riferimento e la stessa AIA.

Nello specifico, il decreto ministeriale del 27 settembre 2010 e s.m.i., recante "Definizione di criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" ("D.M. 2010") stabilisce che nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che hanno una concentrazione secca non inferiore a 25% e che presentano un eluato conforme alla concentrazioni fissate dallo stesso D.M.

D'altra parte, il D.M. 2010 prevede che in caso di rifiuti pericolosi conferiti nelle discariche per rifiuti pericolosi e non, è necessario anche effettuare la ricerca del TOC.

Il D.M. non detta disposizioni particolari su altri casi, ivi incluso quello di specie, e segnatamente l'ipotesi di conferimento di rifiuti non pericolosi in discarica per rifiuti pericolosi.

Al riguardo, però, un utile spunto è fornito dall'art. 1, comma 4 del menzionato D.M., che dispone testualmente che "Tenuto conto che le discariche per rifiuti pericolosi hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti non pericolosi, e che queste ultime hanno un livello di tutela ambientale superiore a quelle per rifiuti inerti, è ammesso il conferimento di rifiuti che soddisfano i criteri per l'ammissione ad ogni categoria di discarica in discariche aventi un livello di

tutela superiore". Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di confermare che "Tale disposizione si fonda sul presupposto che quanto più aumenta il livello di potenziale pericolosità dei rifiuti abbancati, tanto più è sicuro, dal punto di vista ambientale, l'impianto che li ospita (sempre che, ovviamente, in fase progettuale, realizzativa e gestionale siano rispettate le norme tecniche previste dallo stesso D.Lgs. n. 36/2003 e dagli atti autorizzativi). Pertanto, una discarica per rifiuti pericolosi può ospitare anche inerti e rifiuti non pericolosi, ma ciò non incide per un verso sulla classificazione dell'impianto, per altro verso sull'individuazione delle regole tecniche che disciplinano la progettazione e la realizzazione dell'impianto stesso" (T.A.R. Ancona, Marche, sez. I, 24/02/2012, n. 150).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte è evidente come la normativa, così come interpretata dalla giurisprudenza, non richiede la ricerca del parametro TOC in relazione a rifiuti non pericolosi conferiti in discariche per rifiuti pericolosi. Diversamente, si giungerebbe al paradosso per cui uno stesso rifiuto non pericoloso sarebbe soggetto a procedure di ammissibilità diverse a seconda della tipologia di discarica. Circostanza ancora più ingiustificata se si pensa che la discarica per rifiuti pericolosi costituisce un impianto certamente più sicuro rispetto a quello per i rifiuti non pericolosi (!).

Non solo.

Come anticipato, in totale aderenza al dettato normativo, vale la pena sottolineare che l'AIA non richiede a llserv di effettuare la ricerca del parametro TOC sui rifiuti non pericolosi conferiti in discarica. Ma vi è di più. Va altresì rilevato che neppure l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ad AST², titolare della discarica in questione, impone la ricerca di quel parametro.

P.Q.M.

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

In base alle vigenti disposizioni, l'ammontare del contributo da corrispondere per il presente ricorso è pari ad € 650,00.

Si depositeranno presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e

del Mare insieme alla ricevuta di versamento del contributo i seguenti documenti:

- 1) *Copia dell'atto di diffida del 25 novembre 2015 dalla Provincia di Terni, con allegata Relazione di ARPA Umbria (estratto);*
- 2) *Copia della nota della Regione Umbria del 28 gennaio 2016;*
- 3) *Copia dell'autorizzazione rilasciata a Ilserv dalla Provincia di Terni prot. 68411 del 20 dicembre 2012;*
- 4) *Copia dell'accordo di programma tra Comune Ilserv e Acciai Speciali Terni s.p.a del 16 dicembre 1999;*
- 5) *Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria prot. n. 2699 del 30 marzo 2000;*
- 6) *Copia dell'accordo di programma tra Comune Ilserv e Acciai Speciali Terni s.p.a del 12 marzo 2002;*
- 7) *Copia della comunicazione di Ilserv prot. 211 del dicembre 2003;*
- 8) *Copia della comunicazione di Acciai Speciali Terni s.p.a prot. n. EAS/063/05 del 9 maggio 2005;*
- 9) *Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria n. 7334 del 5 settembre 2007;*
- 10) *Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria n. 2461 del 23 marzo 2010;*
- 11) *Copia del verbale di riunione del 23 dicembre 2011;*
- 12) *Copia della domanda di autorizzazione integrata ambientale di Ilserv del 30 gennaio 2012;*
- 13) *Copia della trasmissione delle procedure operative di Ilserv alla Provincia, ARPA e Comune di Terni, del 30 aprile 2014;*
- 14) *Copia della procedura operativa GS 029 "Preparazione fossa di scorifica delle scorie",*
- 15) *Copia della nota di Ilserv del 4 dicembre 2015 (estratto);*
- 16) *Copia della nota di Ilserv del 23 febbraio 2016 (estratto);*
- 17) *Copia della nota di ARPA Umbria del 10 dicembre 2015;*
- 18) *Copia della Determinazione Dirigenziale n. 1986 del 11 marzo 2010 (estratto);*

² Determinazione dirigenziale N. 1986 del 11 marzo 2010

- 19) *Relazione tecnica illustrativa dell'uso del sistema DRY FOG e controdeduzioni alla Relazione di ARPA Umbria.*

Milano – Roma, 23 marzo 2016.

Avv. Antonella Capria

(antonella.capria@pec.gop.it)

Avv. Edward Ruggeri

(edward.ruggeri@pec.gop.it)

Avv. Antonio Auricchio

(antonio.auricchio@pec.gop.it)

Avv. Luigi Romanzi

(luigi.romanzi@pec.gop.it)

P.Q.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale, nell'accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso straordinario per le ragioni *ivi* esposte e sopra riportate, voglia annullare gli atti impugnati nei limiti indicati in epigrafe e nel corpo del presente atto, con ogni consequenziale pronuncia e vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Si depositano i seguenti documenti:

- 1) Copia dell'atto di diffida del 25 novembre 2015 dalla Provincia di Terni, con allegata Relazione di ARPA Umbria (estratto);
- 2) Copia della nota della Regione Umbria del 28 gennaio 2016;
- 3) Copia dell'autorizzazione rilasciata a Ilserv dalla Provincia di Terni prot. 68411 del 20 dicembre 2012;
- 4) Copia dell'accordo di programma tra Comune Ilserv e Acciai Speciali Terni s.p.a del 16 dicembre 1999;
- 5) Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria prot. n. 2699 del 30 marzo 2000;
- 6) Copia dell'accordo di programma tra Comune Ilserv e Acciai Speciali Terni s.p.a

- del 12 marzo 2002;
- 7) Copia della comunicazione di Ilserv prot. 211 del dicembre 2003;
 - 8) Copia della comunicazione di Acciai Speciali Terni s.p.a prot. n. EAS/063/05 del 9 maggio 2005;
 - 9) Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria n. 7334 del 5 settembre 2007;
 - 10) Copia della determinazione dirigenziale regione Umbria n. 2461 del 23 marzo 2010;
 - 11) Copia del verbale di riunione del 23 dicembre 2011;
 - 12) Copia della domanda di autorizzazione integrata ambientale di Ilserv del 30 gennaio 2012;
 - 13) Copia della trasmissione delle procedure operative di Ilserv alla Provincia, ARPA e Comune di Terni, del 30 aprile 2014;
 - 14) Copia della procedura operativa GS 029 "Preparazione fossa di scorifica delle scorie",
 - 15) Copia della nota di Ilserv del 4 dicembre 2015 (estratto);
 - 16) Copia della nota di Ilserv del 23 febbraio 2016 (estratto);
 - 17) Copia della nota di ARPA Umbria del 10 dicembre 2015;
 - 18) Copia della Determinazione Dirigenziale n. 1986 del 11 marzo 2010 (estratto);
 - 19) Relazione tecnica illustrativa dell'uso del sistema DRY FOG e controdeduzioni alla Relazione di ARPA Umbria;
 - 20) Copia dell'atto di opposizione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, a firma del Prof. Avv. Giovanni Tarantini, ricevuto in data 26 maggio 2016;
 - 21) Copia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato da Ilserv S.r.l. in data 23 marzo 2016.

Milano – Perugia, 13 luglio 2016



Avv. Antonella Capria

antonella.capria@pec.gop.it

Avv. Edward Ruggeri

[\(edward.ruggeri@pec.gop.it\)](mailto:edward.ruggeri@pec.gop.it)

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, characteristic of the name Luca Amicarelli.

Avv. Luca Amicarelli

[\(luca.amicarelli@pec.gop.it\)](mailto:luca.amicarelli@pec.gop.it)

Avv. Francesco Augusto De Matteis

[\(francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it\)](mailto:francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it)

RELATA DI NOTIFICA

(ai sensi dell'art. 1, L. 21 gennaio 1994, n. 53)

Io sottoscritta Avv. Antonella Capria (C.F. CPR>NNL 54R45 H501E), abilitata ad eseguire notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del **Consiglio dell'Ordine di Milano** rilasciata in data **9 gennaio 2012**, ho notificato oggi la su estesa Trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per **Ilserv S.r.l.** (P.IVA e C.F. 00595090556), con sede in Terni (TR) – 05100 Viale B. Brin 218, in persona del legale rappresentante *p.t.* Ing. Simone Maddè, a:

- 1) **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria** in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Giovanni Tarantini, con domicilio eletto nell'atto di opposizione in Perugia, Via XIV Settembre, 69, 06124, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 127/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636029-9**, con Avviso di ricevimento n. **76744706367-4**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/001, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante

Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 2) **Provincia di Terni**, in persona del Presidente *p.t.* della Provincia, sedente per la carica in Terni, Viale della Stazione, 1, 05100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 128/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636016-3**, con Avviso di ricevimento n.

76744706354-9, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 3) **Provincia di Terni, Settore Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Rifiuti, Emissioni ed A.I.A.**, in persona del Dirigente *p.t.*, sedente per la carica in Terni, Via Plinio il Giovane, 21, 05100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 129/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636017-4**, con Avviso di ricevimento n. **76744706355-0**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 4) **Provincia di Terni, Settore Ambiente e Difesa del Suolo, Servizio Rifiuti, Emissioni ed A.I.A.**, in persona del Dirigente *p.t.*, sedente per la carica in Terni, Viale della Stazione, 1, 05100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 130/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636018-5**, con Avviso di ricevimento n. **76744706356-1**, spedito

dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione



il notificante

Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale



- 5) **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sedente per la carica in Loc. S. Sisto – Perugia, Via Pievaiola 207/B-3, 06132, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 131/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636019-7**, con Avviso di ricevimento n. **76744706357-2**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante

Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 6) **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria, Dipartimento Provinciale di Terni**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, sedente per la carica in Terni, Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 32, 05100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 132/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636020-9**, con Avviso di ricevimento n.

76744706358-3, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 7) **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 133/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636021-0**, con Avviso di ricevimento n. **76744706359-4**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 8) **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Umbria**, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14, 06100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 134/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636022-1**, con Avviso di ricevimento n.

76744706360-7, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 9) **Comune di Terni**, in persona del Sindaco *p.t.*, sedente per la carica presso la Casa Comunale in Terni, Piazza M. Ridolfi, 1, 05100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 135/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636023-2**, con Avviso di ricevimento n. **76744706361-8**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 10) **Regione Umbria**, in persona del Presidente della Giunta Regionale *p.t.*, sedente per la carica in Perugia, Palazzo Donnini - Corso Vannucci, 96, 06121, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 136/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636024-3**, con Avviso di ricevimento n.

76744706362-9, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 11) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *p.t.*, sedente per la carica in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, 00147, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 137/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636025-4**, con Avviso di ricevimento n. **76744706363-0**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 12) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, 00186, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 138/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636026-5**, con Avviso di ricevimento n.

76744706364-1, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale

- 13) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Perugia, Via degli Uffici, 14, 06100, *ivi* trasmettendone copia conforme all'originale, previa iscrizione al **numero 139/2016** del proprio Registro Cronologico per mezzo del servizio postale, con Raccomandata n. **76714636027-6**, con Avviso di ricevimento n. **76744706365-2**, spedito dall'Ufficio Postale, Milano, MI 38/633, Via Cordusio in data corrispondente al timbro di vidimazione

il notificante
Avv. Antonella Capria

Vidimazione postale


Avv. Antonella Capria